COMMISSIONE V

DIFESA

LVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei corpi dello stato maggiore del genio navale. (D. M.). (1274) 379

PRESIDENTE 379, 380, 381

GRECO GIOVANNI ITALO, *Relatore* . . . 379

AZZI 380

CUTTITTA 380

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*.. 381

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento dell'indennità di accantonamento per il personale militare dell'esercito dislocato in zone di confine. (1410) 381

PRESIDENTE 381, 383, 384

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore* . . . 381, 383

CARRON 383

AZZI 383

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 383

La seduta comincia alle 8,55.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei corpi dello stato maggiore e del genio navale. (D.M.) (1274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei corpi dello stato maggiore e del genio navale.

Invito il relatore, onorevole Greco, a svolgere la relazione.

GRECO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sul quale sono stato incaricato di riferire, disegno di legge d'iniziativa del Ministro della difesa, di concerto col Ministro del tesoro, avente per oggetto l'istituzione di ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo nei corpi dello stato maggiore e del genio navale (direzione macchine) rientra nel quadro ormai consueto di quei frammentari e particolari provvedimenti di sistemazione di determinate e più o meno ristrette categorie di militari che già hanno formato oggetto di vostro esame e di vostre discussioni e deliberazioni.

Purtroppo, questa Commissione ha dovuto rilevare il fenomeno della presentazione a getto continuo di provvedimenti di cui vengono a beneficiare limitatissimi gruppi di militari, mentre, nell'attesa della promessa riforma organica delle forze armate, la sorte della generalità resta qual'è, e con tutte e fra

tutte le note deficienze, seguita ad attendere una sospirata alba che non spunta, e col peggio di vedersi frattanto sorpassata da gruppi e gruppetti evidentemente più fortunati.

Ancora più strano appare che, mentre il Governo si è dimostrato e si dimostra dell'eguale pensiero della Commissione quando i provvedimenti particolari sono di iniziativa parlamentare — e cioè oppone l'esigenza del rinvio alla riforma organica — non così reputa nei riguardi dei provvedimenti di sua iniziativa.

È pur facile obiettare che non si può fare di ogni erba un fascio, che non è mai giusto generalizzare indistintamente; e di questo, a dire il vero, si è sempre preoccupata ed ha fatto in più circostanze debito conto la nostra Commissione, attraverso il cui esame sono passati non pochi provvedimenti del genere.

Ma il principio da noi richiamato è rimasto e rimane sempre vivo e imperioso: pretendere che la promessa riforma organica non subisca ulteriori indugi o rimandi.

Di fronte, quindi, al presente disegno di legge, non vi è chi non lo giudichi uno speciale provvedimento del quale sono chiamati a beneficiare dei gruppetti per i quali il disegno di legge prevede una sistemazione provvisoria in attesa della entrata in vigore degli organici definitivi.

La ragione urgente e necessaria di una tale sistemazione provvisoria, è riposta dalla relazione ministeriale alla legge testualmente nel fatto che si tratta di ufficiali di complemento che in pace e in guerra hanno reso eminenti servizi alla marina e al paese.

Ma noi crediamo che questa ragione militi a favore di tutte le forze armate, in ogni categoria e specialità: e se questa dovesse essere una ragione urgente e necessaria, lo dovrebbe essere quindi non in confronto dei singoli, ma in confronto di tutti.

Pertanto, come tutte le forze armate con tutti i loro eminenti servizi resi al paese attendono l'adeguata ai tempi riforma degli organici, così possono attendere, nelle stesse condizioni e circostanze di titoli e di meriti, i particolari gruppi e individui.

Di conseguenza, non riscontrando nel proposto disegno di legge e nella relazione che lo accompagna alcun serio motivo per derogare al principio, reiteratamente conclamato dalla Commissione, di uscire fuori dalla frammentarietà dei provvedimenti relativi agli organici della difesa, che anche quando sostanzialmente non lo sono finiscono con l'avere l'aria del privilegio e del favore, e di portare, invece, a termine una buona volta la riforma degli organici militari, propongo senz'altro di sospendere la discussione del disegno di legge in questione.

AZZI. Mi associo in pieno alle argomentazioni ed alla conclusione del relatore. Vorrei, poi, accennare ad alcune osservazioni che mi è capitato di fare leggendo la relazione e il testo del disegno di legge. Mi son chiesto come mai, dopo avere sfollato tanti ufficiali in servizio permanente effettivo, si senta oggi la necessità di assumere degli ufficiali di complemento, meritevoli quanto si voglia, per sostituire degli ufficiali in servizio permanente effettivo che sono stati sfollati. Come mai, dopo aver soppresso tutti i ruoli speciali in tutte le categorie, ne vogliamo creare uno adesso nella marina. Se non sbaglio, codesti ufficiali avrebbero una carriera limitata al grado di capitano di fregata, e costituirebbero un ruolo speciale: per l'appunto uno di quei ruoli che sono stati soppressi, essendosi constatato che creavano dei contrasti fra i vari ufficiali delle diverse categorie. Si verrebbe, in altri termini, a ricreare quella situazione che si è voluto sanare, per cercare di portare fra i vari ufficiali un maggiore spirito di coesione.

È un contrasto nel quale non avrebbe dovuto cadere un Ministero della difesa unificato. Forse lo si sarebbe potuto capire quando le tre amministrazioni militari erano divise, ma oggi no: oggi non debbono esistere contrasti fra una forza armata e l'altra.

Pertanto, la conclusione da trarne è quella cui è giunto l'onorevole relatore: rimandare le disposizioni in esame, come tutte le altre che riguardano provvedimenti di carattere analogo, alla legge organica, deliberando la sospensione della discussione.

CUTTITTA. Mi associo completamente alle conclusioni del relatore ed alle osservazioni così opportune formulate dall'onorevole Azzi.

PRESIDENTE. Parlando a titolo personale, desidero ricordare che in un nostro più volte richiamato ordine del giorno, nella relazione dello scorso anno sul bilancio della difesa e in altre occasioni noi abbiamo sempre chiesto le leggi fondamentali per le forze armate e proclamato che per i provvedimenti frammentari la Commissione si sarebbe attenuta al criterio della sospensiva sistematica.

Ora, in modo particolare, nel disegno di legge che stiamo esaminando — desidero rilevarlo senza entrare nel merito di esso — riscontriamo delle norme eccezionali: provvedimento inconsueto nelle forze armate quello del reclutamento diretto dagli ufficiadi di com-

plemento con i gradi di capitano o di ufficiale subalterno, il che ingenera perplessità e preoccupazione per tutti gli altri gradi. Dobbiamo anche segnalare che limiti speciali di età sono stabiliti dall'articolo 7 del disegno di legge, insieme a norme speciali circa l'avanzamento contenute nello stesso articolo 7 ed a norme speciali per il trattamento di quiescenza stabilite nell'articolo 9.

Concordo quindi su quanto ha detto l'onorevole Azzi: avendo l'Esercito abolito tutti i ruoli speciali, se ruoli speciali si vogliono creare e stabilire norme speciali di avanzamento, ciò dovrà farsi a ragion veduta in altro momento.

Perciò, personalmente, mi associo alla proposta di sospendere la discussione fino alla presentazione delle leggi organiche.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Ministero si rende conto delle esigenze prospettate dal relatore e dagli onorevoli intervenuti, esigenze che hanno dato luogo alla proposta fatta dal relatore, e già avanzata in altre sedute di questa Commissione, che questa materia cioè sia trattata in un testo completo ed organico che riguardi tutte le Forze armate.

Il Ministero aveva ritenuto necessario presentare il disegno di legge in discussione, onde addivenire, per motivi di giustizia, alla soluzione di una particolare situazione. Di fronte alle eccezioni sollevate da autorevoli membri di questa Commissione, rivolgo preghiera al Presidente di rinviare la discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine. (1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento dell'indennità di accantonamento per il personale militare dell'Esercito dislocato in zone di confine.

Invito il relatore, onorevole Valandro Gigliola, a svolgere la relazione.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, è opportuno fare un po' la storia del provvedimento legislativo a favore delle truppe dislocate in zona di confine che è oggi all'ordine del giorno.

Allorché i reparti delle divisioni fanteria « Mantova » e « Folgore » raggiunsero la frontiera orientale (eravamo nel 1947), non beneficiarono di alcuna indennità: una indennità di frontiera, infatti, mai si era data; solo per alcuni casi era prevista l'indennità di alta montagna. Con la circolare numero 17562/A.I.E. (assegni e indennità eventuali) in data 16 giugno 1947 del Ministero difesa-esercito, si dispose allora che agli ufficiali e sottufficiali fosse concessa l'indennità di missione, e questa con i seguenti criteri: agli ufficiali e sottufficiali che avessero lasciato la famiglia nella sede di partenza, indennità di missione per i primi centoventi giorni; agli stessi che si fossero fatti seguire dalla famiglia, indennità di missione per i primi sessanta giorni; agli stessi senza famiglia, per i primi soli venti giorni. Dal beneficio erano esclusi i sottufficiali non in carriera continuativa, ed erano anche esclusi i militari di truppa.

Trascorsi i quattro mesi e venuta a cessare pertanto l'indennità di missione, sopraggiunse una nuova circolare del Ministero della difesa-esercito, e precisamente la 18583/A.I.E. del 31 ottobre 1947, con la quale si disponeva che fosse concessa l'indennità di marcia, non oltre il termine massimo 31 marzo 1948, allo stesso personale: quindi ai soli ufficiali ed ai sottufficiali in carriera continuativa. Finalmente, con dispaccio n. 19958/A.I.E. del 26 aprile 1948, il trattamento di marcia venne prorogato sino al 3 giugno 1948, e, quel che è più importante, esteso anche ai graduati e militari di truppa, con decorrenza, però, non anteriore al 1° novembre 1947.

È opportuno ricordare che l'indennità di marcia, a cui si aggancerà poi l'indennità di accantonamento, è costituita da somme che vanno, per esempio, dalle 17 lire giornaliere per il militare di truppa alle 183 del colonnello ed alle 229,50 del generale di corpo d'armata, qualora trattisi di personale senza famiglia a carico, attendato o comunque provvisto di alloggio per conto dell'amministrazione; qualora invece trattisi di personale non attendato o sprovvisto di alloggio, l'indennità di marcia da un minimo di 110,50 (graduato di truppa) sale ad un massimo di 586,50 (generale di corpo d'armata).

Senonché, avvicinandosi la data del 30 giugno 1948 e mantenendosi le condizioni di disagio del personale dislocato in zona di frontiera, si delineò la necessità di un provvedimento legislativo, il presente, il quale facesse fronte appunto alla situazione non troppo comoda di codesti militari e li compensasse in

qualche modo dei gravi sacrifici economici loro derivanti dalla lontananza dalle proprie famiglie: si iniziò così l'elaborazione del disegno di legge di cui oggi stiamo discutendo.

Affinché, tuttavia, la lentezza del procedimento legislativo non avesse a danneggiare gli interessati, la circolare n. 23365/A.I.E. del 6 marzo 1949 disponeva che a decorrere dal 1° luglio 1948, a favore del personale di cui trattasi, fosse concessa l'indennità di accantonamento, ragguagliata, per la misura, ad aliquote dell'indennità di marcia.

Sicché, le provvidenze di cui oggi discutiamo sono già in parte attuate, grazie alla suddetta circolare del Ministero della difesa-esercito, sin dal marzo dell'anno scorso; solamente, essendo mancati i fondi, ai militari l'indennità venne pagata solo in parte, e molti, ora già congedati, stanno ancora attendendone la liquidazione. La circolare diceva infatti: « Con provvedimento di prossima approvazione viene stabilito che a decorrere dal 1° luglio 1948 l'indennità di accantonamento, ecc... In attesa delle anticipazioni di fondi sul capitolo 46, questo Ministero ha messo a disposizione di codesto comando la somma di 130 milioni, ecc. ». Adesso siamo giunti, onorevoli colleghi, alla ratifica di quanto sopra, al varo, pertanto, della legge preannunciata sin dal marzo dell'anno passato.

Entrando ora nel merito, debbo fare alcune osservazioni. Per codesti reparti dislocati alla frontiera si è dunque provveduto con l'indennità di accantonamento, indennità che risale a disposizioni legislative del 19 aprile 1907, n. 201, del 10 giugno 1926, n. 1156 e del 18 marzo 1929, n. 394, e che è stata sempre contemplata a favore delle truppe che si recavano al campo per servizi speciali, come nel caso di manovre, indennità fondata sul principio che un premio debba essere corrisposto a chi sopporta un lavoro maggiore quale può essere appunto la guardia alle frontiere, la custodia ai posti di confine. La misura è fissata col criterio seguente: metà dell'indennità di marcia per il personale dei reparti mobili con dislocazione operativa nella zona di confine, che per la frontiera orientale è determinata ad oriente della linea Degano-Arzino-Tagliamento; un quarto dell'indennità di marcia per il personale dei reparti mobili con dislocazione operativa immediatamente a ridosso della linea sopra specificata.

« La misura dell'indennità di accantonamento — come spiega la relazione governativa — viene riferita a quella dell'indennità di marcia, sia perché della stessa natura, sia perché, a sua volta, la misura dell'indennità di marcia è agganciata a quella dell'indennità di missione, onde, in caso di allineamento di questa, in relazione al mutato potere di acquisto della moneta, anche la misura dell'indennità di accantonamento può essere aumentata o diminuita senza necessità di un nuovo provvedimento ».

Le tabelle sono in visione per tutti gli onorevoli colleghi: a titolo di esempio posso dire che, essendo per il sergente con famiglia a carico e sprovvisto di alloggio da parte dell'Amministrazione l'indennità di marcia pari a lire 171,70, l'indennità di accantonamento sarà di lire 85,85 nella zona di cui al comma primo dell'articolo 1, e di lire 42,90 nella zona di cui al comma secondo; per il capitano, condizioni come sopra, indennità di marcia lire 406,30 e indennità di accantonamento rispettivamente 203,15 e 101,50; per il graduato di truppa, attendato, senza famiglia a carico, essendo l'indennità di marcia di lire 34, sarà l'indennità di accantonamento di lire 17 e di lire 8,50. Per il militare si avrebbe ancora di meno, ma la legge stabilisce che comunque l'indennità non debba essere inferiore a lire dieci nette giornaliere nella prima zona e a sette nella seconda.

L'articolo 2 prevede per l'indennità di accantonamento le stesse riduzioni a cui è sottoposta l'indennità di marcia, la quale, mentre è intera per i primi due mesi, è ridotta ai due terzi per i successivi due mesi e ad una metà per il periodo successivo.

L'articolo 3 spiega, infine, come si sia giunti alla copertura della spesa nei due esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50.

Mentre io raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del presente disegno di legge, desidero proporre alla loro attenzione un emendamento che mi sembra opportuno apportare all'articolo 1. La dove si dice: « a reparti mobili », io vorrei sostituire la dizione con la seguente: « ai Comandi, enti e reparti mobili »; non è giusto, infatti, che beneficino dell'indennità i militari della divisione « Mantova » della brigata corazzata « Ariete » o del 1° battaglione genio minatori del « Comiliter » o della compagnia mobile carabinieri di Monfalcone, e ne restino esclusi i comandi da cui codeste divisioni, brigate, battaglioni, compagnie dipendono. Nel caso particolare della frontiera orientale, che è quella per cui si è preparato il disegno di legge, non mi sembra equo che godano dell'indennità tutti coloro che si trovano sotto la giurisdizione del V Comando militare territoriale e ne restino esclusi gli appartenenti al

Comando medesimo. Il ritardo di alcuni giorni per l'approvazione definitiva del disegno di legge, che dovrebbe tornare con il nostro emendamento al Senato, non nuocerebbe affatto a coloro cui la legge è rivolta, in quanto, come ho detto, le disposizioni in essa contemplate si attuano già in gran parte sin dal marzo dell'anno scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARRON. Non sono favorevole all'emendamento del relatore per quanto riguarda i comandi, e non sono d'accordo perché vivo nella zona. Non ritengo equa interamente neppure la linea Degano-Arzino-Tagliamento, ma siccome bisogna pur fare una linea geograficamente delimitata si può anche approvarla; ma sulla questione del comando non sono assolutamente d'accordo. Io non capisco perché coloro che risiedono a Padova, in casa propria, con appartamento a propria disposizione, debbano avere la stessa indennità di coloro che stanno in cima ad una montagna. Non è giusto.

Vi sono poi dei reparti dislocati nelle valli del Natisone, a San Leonardo ed anche più su, i quali, anche se resteranno in queste zone dieci anni, si troveranno sempre in mezzo alle stesse difficoltà: non vi sono corriere, non vi sono strade: il paese più vicino è Cividale, che dista una ventina di chilometri. Per costoro, che incontreranno sempre le medesime difficoltà, non si dovrebbe neppure ridurre la indennità. Non so se si possa proporre un emendamento in questo senso, ma terrei a che l'indennità venisse corrisposta sempre nella misura originaria.

PRESIDENTE. Rilevo che nell'ambiente militare si è sempre tenuto conto che i primi mesi di trapasso da una situazione economica ad un'altra, che s'incontra in nuova sede, sono sempre i più onerosi, mentre successivamente l'onere si riduce e quindi si può corrispondere una indennità più ridotta. Se noi affermassimo il principio della immutabilità per i mesi successivi, evidentemente bisognerebbe che lo stesso criterio si estendesse su tutte le indennità in tutti i casi.

AZZI. Sono molto spiacente di non essere favorevole all'emendamento dell'onorevole Valandro. Coloro che vivono a Padova si trovano molto meglio degli altri, e non c'è ragione di estendere loro le indennità che godono coloro che compiono un servizio molto più oneroso.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. È vero che vi sono militari che vivono in località difficili, quelle di cui ha parlato l'onorevole Carron; ma a Padova vi sono il comando del 5° « Comiliter », elementi del 5° gruppo e nella caserma Salomone di Santa Giustina gli appartenenti al comando: ora, coloro che appartengono al 5° gruppo godono dell'indennità di accantonamento, mentre gli altri, che si trovano in altre caserme ed appartengono al comando, non godono di questo beneficio. Ora, io penso che questa situazione non sia equa, e vorrei che lo stesso trattamento venisse esteso a tutti. Comunque, mi rimetto alla volontà della maggioranza.

PRESIDENTE. È vero che il gruppo si trova nella stessa sede del comando, ma mentre il comando conduce uno vita metodica e tranquilla, i reparti hanno una vita estremamente difficile; si muovono e lavorano di notte e di giorno, in qualsiasi momento.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che l'emendamento proposto dall'onorevole Valandro non possa essere accolto, in quanto il disegno di legge è diretto a sovvenire, sia pure in misura minima, alle particolari condizioni di disagio dei reparti mobili dislocati. L'estendere il trattamento economico previsto dall'attuale disegno di legge ai Comandi verrebbe in un certo senso a snaturare l'essenza e la portata del provvedimento oggi in discussione. Per questo motivo, pregherei l'onorevole relatore di non insistere.

VALANDRO GIGLIOLA, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone di confine determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 del regio decreto 10 giugno 1926, n. 1156, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto 18 marzo 1929, n. 394, è attribuita in misura pari al 50 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque in misura non inferiore a lire dieci nette giornaliere per i graduati e militari di truppa.

Al personale militare dell'Esercito appartenente a reparti mobili dislocati nelle zone immediatamente a ridosso di quelle suindicate, anch'esse determinate con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'indennità di accantonamento

è attribuita in misura pari al 25 per cento della indennità di marcia di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e comunque non inferiore a lire sette nette giornaliere per i graduati e militari di truppa. È fatta eccezione per il personale appartenente a reparti mobili delle truppe corazzate con particolari impieghi, al quale, anche in tale dislocazione, la indennità di accantonamento è attribuita nella misura stabilita dal comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'indennità di accantonamento prevista dall'articolo 1 è attribuita, con carattere di continuità, fino al 30 giugno 1953 ed è soggetta alle stesse riduzioni cui è sottoposta l'indennità di marcia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Agli effetti di cui all'articolo 81 — ultimo comma — della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 330 milioni derivante dalla applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1949 sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento). Per l'esercizio finanziario 1949-50 alla copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 46 e 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 10.10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI